

**COMUNE DI GALLIERA VENETA**  
**via Roma, 174**  
**35015 GALLIERA VENETA (PD)**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ICI**

**(Approvato con atto del Consiglio Comunale n. 7 in data 23/03/1999,  
modificato con atto del Consiglio Comunale n. 4 in data 18/01/2001,  
modificato con atto del Consiglio Comunale n. 6 in data 13/02/2002,  
modificato con atto del Consiglio Comunale n. 15 in data 06/06/2002 e  
modificato con atto del Consiglio Comunale n. 37 in data 15/07/2009)**

**Art. 1 Oggetto**

1. Le norme del presente regolamento integrano le disposizioni contenute nel Capo I del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 per l'applicazione in questo Comune dell'imposta comunale sugli immobili, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

**Art. 1 Bis Determinazione delle aliquote**

1. Le aliquote d'imposta vengono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione nelle misure e nei modi di legge, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.

Esse possono essere fissate, in misura unica o diversificata con preciso riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati.

**Art. 1 Ter Riduzioni e detrazioni d'imposta**

1. Con la deliberazione di determinazione delle aliquote la Giunta Comunale ha la facoltà di ridurre l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o, in alternativa, elevare la detrazione nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e dall'art.58, comma 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n.446.

2. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle seguenti categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale:

- a) possessore nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto portatore di handicap permanente o con invalidità superiore al 66 %, riconosciuto come tale dalla competente autorità;
- b) possessore nel cui nucleo familiare siano presenti almeno tre minorenni;
- c) altre categorie di possessori in situazione di particolare disagio economico-sociale, individuate con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

3. Al fine del riconoscimento delle eventuali condizioni attestanti il diritto alle riduzioni ed alle detrazioni d'imposta di cui sopra, relative all'abitazione principale, è necessaria la presentazione di un'apposita dichiarazione, autocertificata nei modi di legge. **Art. 2**

**Terreni considerati non fabbricabili**

1. Al fine dell'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, sono considerati non fabbricabili i terreni i quali, ancorché utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
2. L'agevolazione compete a condizione che, oltre al titolare, anche la maggioranza dei componenti il nucleo familiare di età superiore ad anni 18 presti la propria opera in maniera prevalente nelle attività di cui al precedente comma e risultino iscritti negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963 n. 9 quali soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattie.

### **Art. 3 Aree fabbricabili**

Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti la Giunta Comunale può determinare periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento suindicato (art.59, comma 1. lettera G, D.Lgs. 446/97).

### **Art. 4 Immobili dello Stato e degli enti pubblici**

1. A parziale modifica della norma primaria contenuta nell'art. 7, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 504/92, l'esenzione ivi prevista si applica in questo Comune agli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende e unità sanitarie locali anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali purché lo siano in modo prevalente.

### **Art. 5 Immobili utilizzati dagli enti non commerciali**

1. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7 comma 1 lett. i) del D. Lgs. 504/92 si applica agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lett. i) del testo unico imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22.12.1986 n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della legge 20.5.1985 n. 222, a condizione che gli immobili stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.
2. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92, si applica integralmente e senza necessità del contemporaneo possesso, agli immobili utilizzati esclusivamente ai fini predetti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4.12.1997 n. 460 e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'art. 11 dello stesso decreto 460.

### **Art. 6 Pertinenze dell'abitazione principale**

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte a catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

### **Art. 7 Abitazioni Principali**

1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta e della detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, sono considerate equiparate all'abitazione principale, in aggiunta alle fattispecie di abitazione principale già considerate tali per espressa previsione legislativa:
  - a) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale con iscrizione anagrafica. In questa ipotesi il concedente beneficerà della detrazione in misura intera, anche se possiede l'abitazione in quota parte, mentre nel caso l'abitazione concessa in uso sia posseduta da più soggetti passivi per quote diverse, la detrazione per l'abitazione principale sarà suddivisa tra di loro in parti uguali.

- b) Non è consentito l'eventuale recupero del residuo della detrazione per l'abitazione principale, se superiore all'imposta ICI dovuta, da parte dei possessori concedenti di cui al precedente sub a).
  - c) L'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
  - d) L'abitazione concessa in uso gratuito ed utilizzata come residenza anagrafica dal coniuge, anche se separato o divorziato.
2. Al fine del riconoscimento delle condizioni di equiparazione all'abitazione principale, è necessaria la presentazione di un'apposita dichiarazione, autocertificata nei modi di legge. **Art. 7 Bis**

#### **Alloggio non locato (sfitto) e residenza secondaria (seconda casa)**

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per alloggio non locato (sfitto) l'unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuto a disposizione dal possessore per uso diretto, bensì vuoto e sfitto per essere eventualmente ceduto a terzi a titolo gratuito od oneroso.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per residenza secondaria (seconda casa) l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, arredata ed idonea per essere occupata in qualsiasi momento e che il suo possessore tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale, o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare.
3. L'alloggio non è considerato sfitto o seconda casa, nel caso sia l'unica abitazione di proprietà nel territorio nazionale tenuta a disposizione per uso personale e diretto da parte di soggetti non residenti in questo Comune.
4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della Legge 5 agosto 1978, n. 457, di acquisto anche per successione, di fine locazione, degli immobili di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, l'alloggio non è considerato sfitto o seconda casa se entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dall'apertura della successione, dall'acquisto o dalla fine locazione, viene occupato dal proprietario o altro soggetto, mediante trasferimento della residenza presso l'immobile oppure viene nuovamente locato o dato in comodato a terzi.
5. Non sono equiparate agli alloggi sfitti ed alle seconde case le unità immobiliari costruite per la vendita da società immobiliari od imprese di costruzione per il tempo massimo di due anni dalla data di richiesta dell'accatastamento delle stesse.
6. Al fine del riconoscimento delle condizioni attestanti il diritto alla non assoggettabilità del fabbricato quale alloggio non locato (sfitto) e residenza secondaria (seconda casa), è necessaria la presentazione di un'apposita dichiarazione, autocertificata nei modi di legge. **Art. 8**

#### **Aree divenute inedificabili - Rimborso dell'imposta**

1. Per le aree successivamente divenute inedificabili o per varianti agli strumenti urbanistici compete il rimborso dell'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e comunque per un periodo non eccedente cinque anni e a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità. **Art. 9**

#### **Versamenti dei contitolari**

1. Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati, a condizione che l'obbligazione tributaria sia completamente soddisfatta, senza procedere a rimborsi in favore del/i contitolare/i versante/i, nè a recuperi nei confronti degli altri.

#### **Art. 10 Irrogazione della sanzione**

L'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nel testo novellato dall'art. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 473, è fatta con atto motivato contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica - giusta la procedura di cui all'art. 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 -, con particolare richiamo a quanto previsto nel comma 4 del ricordato art. 14 circa i vantaggi per l'adesione del contribuente.

Gli interessi per il periodo d'imposta 1993/1998 saranno applicati nella misura del 2,5 % semestrale.

#### **Art. 11**

## **Potenziamento del Settore Finanziario**

1. In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed alla lett. p del comma 1 dell'art. 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1996 n. 446, una percentuale del gettito è destinata al potenziamento del Settore Finanziario e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto. Si osservano le modalità seguenti:

la Giunta municipale determina con delibera adottata entro i primi 15 giorni del mese di gennaio due misure di percentuali:

- 1)• l'una, non superiore al .....%, a valere su gettito dell'Ici riscosso a valere sulla competenza nell'esercizio precedente;
- 2)• l'altra, non superiore al ...10...%, da conteggiare sui maggiori proventi riscossi per Ici nell'esercizio trascorso a causa del perseguimento

dell'evasione, di rettifica di accertamenti ed esiti positivi di vertenze fiscali.

Gli importi così determinati sono destinati, con la stessa delibera di Giunta, per il punto 1) al finanziamento di acquisti di attrezzature e dotazioni per il Settore Finanziario e per il punto 2) all'attribuzione di compensi incentivanti al personale del Settore Finanziario su proposta del suo Responsabile .

### **Art. 12**

#### **Vigenza**

Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 1999.

### **Art. 13**

#### **Formalità**

Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:

- è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;
- è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.